

SETTORE I
UFFICIO PERSONALE

**AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA
ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL CCNL
DEL 21 MAGGIO 2018**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEL PERSONALE

Richiamati:

- l'articolo 52 comma 1-bis del D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. in cui si dispone che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito;
- l'art. 23 del D. Lgs. 27 Ottobre 2009 n. 150 e ss.mm.ii. in cui si stabilisce che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione;
- l'art. 16 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 che disciplina l'istituto della progressione economica all'interno della categoria;

Visti:

- il comma 4 dell'art. 16 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 che dispone che gli oneri relativi al pagamento delle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del C.C.N.L.;
- la Tabella C del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 che prevede, in corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, una ulteriore posizione economica, a cui si accede mediante progressione economica orizzontale a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all'art. 67;
- il comma 6 dell'art. 16 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 che dispone, ai fini della progressione economica orizzontale, il possesso da parte dei lavoratori del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi;
- il comma 9 dell'art. 16 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 che prevede che il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza;

Richiamato il combinato disposto degli artt. 31 e 32 del C.C.D.I. parte giuridica della Provincia di Rieti triennio 2019 – 2021 in ordine alle progressioni economiche orizzontali nell'ambito delle categorie di inquadramento del personale dipendente;

Premesso che con Determinazione dirigenziale esecutiva n. 325/II del 24 giugno 2020 è stato costituito definitivamente il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020, nel rispetto dei criteri di cui al C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 – Personale non dirigente;

Premesso che con Deliberazione del Presidente n. 98 del 9 dicembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata autorizzata la stipula del Contratto decentrato relativo alle modalità di utilizzo Fondo Risorse decentrate Anno 2020, ai sensi dell'art. 68 CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 – Personale non dirigente;

Dato atto della sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo in data 9 dicembre 2020 nel quale è stato previsto di effettuare la progressione economica orizzontale per l'anno 2020, per il 40 % del personale dipendente in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normativa legislativa e clausole contrattuali con decorrenza 31 dicembre 2020 e prevedendo la destinazione di una parte delle risorse stabili del Fondo, stimate in complessivi € 103,76;

Vista la determinazione dirigenziale esecutiva n. 2482/I del 9 dicembre 2020 con la quale è stato approvato l'Avviso di selezione per la Progressione Economica Orizzontale all'interno delle categorie ai sensi dell'art. 16 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018;

Vista la determinazione dirigenziale esecutiva n. 2633/I del 16 dicembre 2020 con la quale è stata rettificata la determinazione dirigenziale esecutiva n. 2482/I del 9 dicembre;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione del Presidente esecutiva n. 41 del 20/06/2019 e s.m.i.;

A V V I S A

per l'anno 2020 è indetta una selezione per la progressione economica orizzontale all'interno delle categorie A, B, C e D, riservata al personale dipendente di ruolo dell'Amministrazione Provinciale di Rieti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 1 - Numero massimo delle progressioni

1. Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite nella percentuale del **40%** del personale dipendente di ruolo della Provincia di Rieti in possesso, alla data di scadenza del presente Avviso, di una qualifica economica che consenta la progressione, con un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento maturato presso la Provincia di Rieti e/o in altre Pubbliche Amministrazioni non inferiore a 24 mesi. In base alle risorse disponibili i posti a concorso per la progressione economica saranno distribuiti in proporzione ai dipendenti di ciascuna categoria economica, come individuati dalla seguente tabella, salvo eventuali rettifiche per errore materiale in sede di approvazione della graduatoria e di attribuzione delle nuove posizioni:

Cat. di provenienza	Personale avente titolo	Numero progressioni max
A5	1	0
B3	15	6

B4	7	3
B5	16	7
B6	6	2
C2	4	2
C3	10	4
C4	17	7
C5	5	2
D2	2	1
D3	6	2
D4	4	2
D5	1	0
D6	6	2
TOTALE	100	40

ART. 2 - Requisiti per l'ammissione alla procedura

1. Ai sensi del C.C.D.I. relativo alla modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2020 – personale non dirigente, sottoscritto in data 9 dicembre 2020 dalla delegazione trattante, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la PEO, i dipendenti di ruolo della Provincia di Rieti in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, di una qualifica economica che consenta la progressione, con un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento maturato presso la Provincia di Rieti e/o in altre Pubbliche Amministrazioni non inferiore a 24 mesi. Ai fini della maturazione del biennio il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno. Sono esclusi dal computo dell'anzianità di servizio i periodi di aspettativa e di congedo non retribuiti.
2. Sono ammessi alle selezioni i dipendenti di ruolo della Provincia di Rieti appartenenti alle categorie A, B, C e D. Hanno titolo a partecipare alla selezione anche i dipendenti per i quali sia in corso un provvedimento di aspettativa retribuita ovvero che prestino temporaneamente la propria attività in differenti Pubbliche Amministrazioni in regime di comando, distacco, assegnazione temporanea o fuori ruolo.
3. I dipendenti, per accedere alle procedure di selezione finalizzate alla progressione economica nella categoria, devono, a pena di esclusione, presentare domanda nei termini previsti dall'avviso di selezione.
4. I requisiti necessari per l'ammissione, sono i seguenti:
 - a. essere in possesso di 24 mesi di anzianità nella posizione economica rivestita all'interno della categoria, maturati alla data di scadenza del presente Avviso. E' da considerare anche la carriera prestata in altri Enti diversi dalla Provincia di Rieti;
 - b. non aver ricevuto, nel biennio precedente la pubblicazione del bando, sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dal servizio di un giorno o che risultino sospesi dal servizio. Sono altresì esclusi i dipendenti che, nelle more della definizione della procedura di selezione, risulteranno destinatari dei suddetti provvedimenti sanzionatori e/o di provvedimenti cautelari, ad eccezione dei

dependenti che avverso i suddetti provvedimenti abbiano proposto azione giudiziaria, per i quali si procederà ad ammissione con riserva;

- c. non aver superato i 180 giorni di assenza dal servizio nei 24 mesi antecedenti la data di decorrenza della progressione economica. Ai fini del conteggio non sono considerate assenze dal servizio: ferie, congedo per maternità e paternità, congedi parentali e malattia del figlio come disciplinato dalla Legge 151/2001, permessi di cui alla legge 104/92, infortunio sul lavoro e relativo periodo di riabilitazione al servizio, assenze per malattia, permessi e distacchi sindacali.

ART. 3 - Criteri di valutazione

1. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio (2017 – 2019) che precede l'anno (2020) di attivazione dell'istituto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 32 del CCDI 2019 – 2021, tenendo conto a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
2. La selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale, per le categorie A – B – C – D, si attua secondo i seguenti criteri di valutazione (PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE **MAX 100 PUNTI**):

1. Esperienza maturata negli ambiti professionali in riferimento all'anzianità di servizio, maturata alla data di scadenza del presente Avviso. Il punteggio sarà attribuito in ragione del servizio annuo prestato a tempo indeterminato e determinato presso pubbliche amministrazioni. *Massimo punteggio attribuibile 40 punti* con il massimo di 40 anni di servizio. Sarà assegnato un punto per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a 6 mesi. Non saranno valutati i 24 mesi di anzianità nella posizione economica rivestita all'interno della categoria, requisito di ammissione alla procedura. (**MAX 40 punti**).

2. Competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. Punteggio attribuito per il biennio 2019 – 2020 tramite corsi dei quali il dipendente dovrà produrre apposito attestato di partecipazione (sarà valida anche l'autocertificazione all'atto della domanda di partecipazione alla procedura per le PEO). Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende dovrà produrre obbligatoriamente, pena la non valorizzazione dei relativi punteggi, la certificazione dei corsi dichiarati all'atto della domanda. *Massimo punteggio attribuibile 10 punti*. Il punteggio sarà attribuito nelle seguenti modalità:

Categoria	Punteggio attribuito
A – B	<ul style="list-style-type: none">- 10 punti per un numero di ore pari o superiori a 10h di corsi valutabili;- Nel caso di numero di ore inferiori a 10h si attribuisce un punteggio proporzionale in ragione di un numero di ore arrotondato all'unità (es. 9h = 9 punti; 8h = 8 punti, ...)

C	<ul style="list-style-type: none"> - 10 punti per un numero di ore pari o superiori a 15h di corsi valutabili; - Nel caso di numero di ore inferiori a 15h si attribuisce un punteggio proporzionale in ragione di un numero di ore arrotondato all'unità (es. 14h = 9,33 punti; 13h = 8,67 punti, ...). Con arrotondamento a due cifre decimali.
D	<ul style="list-style-type: none"> - 10 punti per un numero di ore pari o superiori a 20h di corsi valutabili; - Nel caso di numero di ore inferiori a 20h si attribuisce un punteggio proporzionale in ragione di un numero di ore arrotondato all'unità (es. 19h = 9,5 punti; 18h = 9 punti; 17h = 8,5 punti ...). Con arrotondamento a due cifre decimali. -

Sono valutabili esclusivamente i corsi di formazione dichiarati nell'istanza di partecipazione entro la data di scadenza del presente Avviso. Non saranno valutate le autocertificazioni dei titoli che non consentano una precisa identificazione del corso in riferimento alla data, luogo, modalità di tenuta del corso, durata, ente di erogazione, materia e titolo del corso. L'Amministrazione si riserva di verificare a campione, secondo la normativa vigente, quanto autodichiarato nella domanda di partecipazione. **(MAX 10 punti)**.

3. Valutazione della performance individuale del triennio 2017 – 2018 – 2019.

Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente alla media del punteggio ottenuta dal dipendente nel triennio di riferimento, con arrotondamento alla seconda cifra decimale. *Massimo punteggio attribuibile 50 punti* al dipendente che ha raggiunto una media pari a 30. Non si procederà all'attribuzione di alcun punteggio nel caso in cui il dipendente non abbia conseguito una valutazione media pari o inferiore a 18. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende dovrà produrre obbligatoriamente, pena la non valorizzazione dei relativi punteggi, copia della valutazione del triennio sottoscritta dal dirigente responsabile all'atto della domanda.

La procedura si concluderà con la formazione di una graduatoria, il cui ordine sarà determinato dalla somma dei punteggi che verranno attribuiti ai vari criteri di valutazione.

ART. 4 — Domanda di partecipazione e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente del I Settore, redatta ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e secondo il modello allegato al presente Avviso, sottoscritta con firma autografa, deve essere consegnata a mano presso l'Ufficio Urp ovvero inviata a mezzo pec entro il **termine del 21 dicembre 2020 ore 10.00** dalla pubblicazione del presente Avviso all'Albo pretorio on line della Provincia. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. Alla domanda deve essere allegata fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata.
2. Copia dell'Avviso e dello schema di domanda sono altresì disponibili nella home page del sito WEB dell'Amministrazione al seguente indirizzo: www.provincia.rieti.it.

3. La domanda di partecipazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:
- a) Nome e cognome del dipendente;
 - b) Luogo e data di nascita;
 - c) Indirizzo di residenza;
 - d) Possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente avviso;
 - e) Posizione economica posseduta all'interno della categoria, data di conseguimento ed eventuali periodi di aspettativa e di congedo non retribuiti;
 - f) Valutazione della produttività individuale del triennio 2017 - 2018 - 2019;
 - g) Eventuali corsi di formazione relativi al biennio 2019 – 2020.

Sono valutabili esclusivamente i titoli dichiarati nell'istanza di partecipazione entro la data di scadenza del presente avviso. L'Amministrazione si riserva di verificare a campione secondo la normativa vigente quanto autodichiarato nella domanda di partecipazione.

Il termine della presentazione della documentazione e di scadenza del presente avviso ha natura perentoria e non ammette integrazioni successive all'ora e alla data di scadenza del presente avviso.

ART 5 - Formazione della graduatoria

1. L'istruttoria per la procedura di selezione e l'attribuzione dei punteggi ai candidati è affidata all'Ufficio del Personale, che trasmetterà gli atti al Dirigente del I Settore per l'approvazione provvisoria della graduatoria e la successiva pubblicazione su sito dell'ente.
2. La graduatoria è unica per ogni singola categoria economica di tutti i dipendenti partecipanti alla selezione sulla base dei punteggi conseguiti. Tale graduatoria approvata con determinazione dirigenziale è pubblicata all'albo pretorio on line nonché sul sito web provinciale.
3. Per ogni categoria, la nuova posizione economica al personale dipendente partecipante alla selezione viene attribuita secondo l'ordine decrescente della graduatoria fino al raggiungimento del numero di passaggi di posizione economica previsti nell'avviso e con decorrenza 31 dicembre 2020.
4. A parità di punteggio finale, la graduatoria è formulata assegnando la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza al dipendente più anziano di età, come previsto dall'art. 31 del CCDI della Provincia di Rieti - Anni 2019 – 2021.
5. La graduatoria esaurisce la propria efficacia a seguito dell'inquadramento giuridico dei dipendenti nel limite delle risorse disponibili e non può essere utilizzata per l'attribuzione di nuove progressioni economiche successive e non dà luogo ad idoneità.
6. Il personale interessato che ravvisa errori materiali nella graduatoria provvisoria può presentare formale reclamo, entro le ore 12.00 del secondo giorno consecutivo dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, che si riterrà approvata definitivamente in caso di assenza di reclami.

ART . 6 — Decorrenza degli inquadramenti

1. La decorrenza degli inquadramenti nella posizione economica dei vincitori della selezione avviene dal **31 dicembre 2020**.

ART. 7 - Tutela dei dati personali

2. Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l'espletamento delle procedure di selezione e la verifica del possesso immediatamente superiore
1. dei requisiti previsti dal bando. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale. Il trattamento dei dati avviene ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali del 25 Maggio 2018, con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale provinciale. La gestione dei dati è informatizzata e manuale. Il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego ed il mancato conferimento comporterà la esclusione dalla procedura selettiva e/o la non assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando. I dati personali del candidato possono essere comunicati ad altri enti pubblici. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
2. Titolare del trattamento è la Provincia di Rieti.
3. Responsabile del trattamento è il dirigente del Settore al Personale.\

ART. 8 — NORMA FINALE

1. L'attribuzione della nuova posizione economica è subordinata alla permanenza in servizio dei dipendenti interessati alla data di approvazione della graduatoria.

Rieti, 18 dicembre 2020

**Il Dirigente del I Settore
(dott.ssa Grazia MARCUCCI)**

